

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1023)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre 1969, risultante dall'unificazione dei disegni di legge

**d'iniziativa dei deputati GIOMO (n. 1317); CATTANEO PETRINI Giannina (n. 1815);
e SIMONACCI (n. 1981)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 1969*

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;

2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;

3) l'imposta camerale;

4) l'imposta di patente.

Art. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istituiti, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrimposta.